

Proc. N. 3810/2021

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 3810/2021 del Ruolo Generale promossa

DA

S. D., P. A., P. G., P. M., S. M., tutti elettivamente domiciliati in * che le rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti;

-ATTRICI-

CONTRO

L. G. (* che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;

-CONVENUTO-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato in data 21.10.2021, S. D., P. A., P. G., e P. M., hanno adito questo Tribunale per proporre opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. avverso all'atto di precetto notificato il 23.09.2021 da L. G. , con il quale le odierne opposenti venivano intimare a dare integrale esecuzione al comando giudiziale di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.311/2012 del 24.02.2012 e pubblicata in data 26.04.2012.

In particolare, la pronuncia di appello, in accoglimento del gravame presentato dal L., e in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. distaccata di Ostuni n.115/2002 del 12.6.2003, aveva stabilito *“che l'impianto idrico dell'immobile e la pilozza del vano sottosala -lavanderia, di proprietà delle appellate, producono immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità, e per l'effetto condanna S. D., P. A., P. G. e P. M. ad effettuare le modifiche all'impianto idrico ed alla pilozza del vano sottosala -lavanderia, come dettagliatamente indicate in parte motiva, per eliminare la detta rumorosità dell'impianto e della pilozza”*.

Tuttavia, le odierne opposenti hanno eccepito, da un lato, che *“sono state eseguite le opere necessarie ad eliminare le criticità, in piena coerenza con quanto stabilito dalla sentenza”*, ed altresì di essere in ogni caso impossibilitate all'esecuzione dei lavori opere a seguito del trasferimento della proprietà al Sig. S. M., avvenuto con atto pubblico del 28.07.2005 per Notar C. di Bari.

Le opposenti hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. sospendere in via interinale l'efficacia del titolo esecutivo;
2. accertare e dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva;
3. accogliere l'opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare che il Sig. L. non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto notificato in data 27.09.2021;

4. condannare il convenuto alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni per temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c.

Ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 10.01.2022, il L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo in particolare di *“accertare come le opposenti non abbiano dato esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n.311/12, anche in termini di conformità dei lavori rispetto a quanto previsto nel titolo esecutivo, nonché nel rispetto anche delle distanze dal confine della proprietà dell'opposto e con condanna alla consequenziale rimozione delle opere”*.

Quanto al difetto di legittimazione passiva dedotto dalle attrici, il Sig. L. ha rilevato che il terzo avente causa, Sig. S. M., avrebbe scelto volontariamente di non intervenire nel processo di cognizione e che, pertanto, non rileverebbe la circostanza che le parti abbiano curato la trascrizione della compravendita nei pubblici registri.

Infatti, secondo la difesa del convenuto *“l'art 111 c.p.c. prevede che nel caso in cui intervenga un trasferimento del diritto controverso, il processo prosegua tra le parti originarie. Pertanto già solo da questo dato normativo emerge(rebbe) che il legittimato passivo siano anche le attuali opposenti, salv(a l'eventualità) che le stesse fossero state estromesse nel giudizio di gravame, con il consenso della controparte”*.

Con provvedimento depositato in data 9.02.2022, rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, a questo giudizio veniva riunita la causa sub R.G. 3811/2021 che vedeva S. M. opporsi allo stesso precetto notificato da L. G. in data 29.9.2021.

La causa è stata istruita mediante documentazione in atti e CTU.

Con riguardo al giudizio n. R.G. 3811/2021, l'opposizione, proposta dagli opposenti, è parzialmente infondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

1.L'eccezione di legittimazione passiva.

Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di legittimazione passiva, dedotta dalla difesa delle opposenti in quanto non più proprietarie dell'immobile oggetto dei lavori indicati dalla sentenza di appello.

Invero, detta eccezione deve essere riformulata nei termini di difetto di titolarità passiva per le ragioni che si vanno a spiegare.

A tal riguardo, sono richiamabili i principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza del 16.02.2016 n.2951, secondo cui la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è, infatti, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa.

La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare; può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto,

qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.

Pertanto, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.

Essa può quindi essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato).

A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;

Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che *“la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio”* (Cass. civ. Ord. 39528/21).

Viene, dunque, un rilievo un potere di rilevazione *ex officio* che discende proprio dall'ascriversi lo stesso nel novero degli elementi costitutivi del diritto azionato.

Orbene, per principio interpretativo consolidato, il destinatario del comando (stragiudiziale o giudiziale), non può, per sottrarre il bene all'esecuzione, disfarsene o rimetterne la detenzione a terzi.

Al contempo, bisogna escludere che il contenuto specifico del comando nel titolo esecutivo possa ampliarsi con attività ulteriori, quand'anche indispensabili per conseguire l'esecuzione dell'obbligo di fare, se non coinvolgendo tempestivamente colui contro cui la relativa pronuncia andrebbe resa.

2. L'impossibilità sopravvenuta, in capo agli opposenti, ad eseguire i lavori

Chiarita, pertanto, la sussistenza della titolarità passiva in capo alle odierne opposenti, bisogna rilevare l'impossibilità sopravvenuta, in capo agli stessi, ad eseguire i lavori sulla proprietà trasferita a S. M., attuale proprietario e possessore dell'immobile.

Si tratta di un'impossibilità di tipo materiale, derivante dalla sopravvenuta indisponibilità giuridica e materiale della *res* e di cui deve ritenersi l'imputabilità agli opposenti che, nella consapevolezza della debenza di alcune attività materiali e di trasformazione del proprio bene, hanno proceduto alla sua alienazione.

In quanto impossibilità riconducibile ad una loro scelta e non a eventi a forza maggiore, caso fortuito, o altre circostanze esulanti dalla propria sfera di controllo, determina l'estinzione dell'obbligazione di fare originaria e la sua sostituzione a mezzo di un'obbligazione risarcitoria.

Obbligazione che sarà coercibile a meno che il loro avente causa non provveda all'adeguamento della *res* al comando giudiziale, consentendo il conseguimento da parte del creditore, del bene della vita agognato.

2. La titolarità passiva all'esecuzione dei lavori da parte dell'opponente M. S.

Infine, in virtù di quanto disposto dall'art. 2909 c.c., il giudicato vincola le parti e i loro aventi causa a titolo particolare e universale, mentre, come noto, l'art. 111 c.p.c., dispone che la sentenza, se esecutiva, abbia efficacia anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.

D'altro canto, e' opinione consolidata che l'art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi – come nel caso di specie - con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l'oggetto immediato dell'accertamento giurisdizionale.

Deve trattarsi, peraltro, di un rapporto, di natura reale o obbligatoria ma con diretta attinenza con la *res*, implicandone la consegna, la restituzione o la trasformazione, in quanto il successore, avendo la disponibilità materiale della *res*, deve poter dare attuazione al futuro comando giudiziale.

Per contro, tale condizione non può dirsi integrata nell'ipotesi di controversia attinente al risarcimento dei danni, essendo tal ultima un'obbligazione prettamente personale e che si iscrive definitivamente nella sfera giuridica dell'autore dell'illecito, senza possibilità di <<trasmigrare>> in altra.

In tal ultimo caso, nessun rilievo assumerebbe l'alienazione dello stesso in corso di causa.

Peraltro, l'effetto successorio e' automatico e non vale ad escluderlo l'eventuale omissione delle formalità pubblicitarie relative alla vicenda traslativa, in quanto l'obbligo (o meglio l'onere) della trascrizione costituisce condizione per l'opponibilità *erga omnes* del trasferimento della *res* immobile, nell'interesse del trascrivente.

Per contro, la sua omissione non può avere l'effetto di paralizzare quel peculiare effetto *ex lege* - indisponibile, unilateralmente, da parte del convenuto o del terzo acquirente - consistente nella previsione dell'estensione degli effetti della sentenza al successore nel diritto controverso, anche quando questi, come nel caso di specie, decida di non intervenire in giudizio.

Dunque, in virtù del combinato disposto delle predette disposizioni, nel presente giudizio va pertanto dichiarata la titolarità passiva all'esecuzione dei lavori da parte dell'opponente M. S. in qualità di attuale proprietario dell'immobile, subentrato nella titolarità della *res*, *manente iudicio*.

A tal riguardo, per esigenze di completezza espositiva, giova precisare quanto segue.

L'art. 111, c. 4°, c.p.c., nell'enucleare il principio dell'efficacia della sentenza pronunciata nei riguardi dell'alienante anche contro o in favore del successore a titolo particolare, contiene una clausola di chiusura del seguente tenore: «*salve le norme ... sulla trascrizione*».

Orbene, tale locuzione e' intesa, dalla dottrina dominante, come riferita alla trascrizione delle domande giudiziali e non dei titoli acquisto nel senso che la sentenza pronunciata contro

l'alienante sarebbe sempre opponibile ai terzi i quali abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre, per contro, sarebbe priva di opponibilità nei riguardi di quelli che abbiano trascritto prima.

Dunque, la regola generale posta dall'art. 111 c.p.c., in termini di efficacia diretta della sentenza nei confronti dell'avente causa dal convenuto in pendenza del giudizio, sarebbe, pertanto, derogata in due ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui il terzo, pur essendosi reso acquirente della res dopo la notificazione della domanda introduttiva, abbia, tuttavia, provveduto a pubblicizzare il suo titolo prima della trascrizione della domanda giudiziale. La successione, per una sorte di *fictio* normativa, dovrebbe considerarsi perfezionata prima dell'inizio del processo e la pronuncia non avrebbe effetti nei riguardi del terzo avente causa;

b) nel caso in cui il terzo, pur avendo acquistato la res prima dell'introduzione del giudizio, pubblicizzi il suo titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda.

In tal caso, sarebbe, comunque, vincolato alla pronuncia.

Inoltre, l'eccezione prevista in materia di trascrizione delle domande giudiziali non opera quando il trasferimento a titolo particolare si perfezioni dopo la formazione del giudicato.

In tal caso, la vincolatività del giudicato nei confronti dell'avente causa dall'originario convenuto e' prevista dall'art. 2909 c.c. in materia di estensione soggettiva degli effetti del giudicato la cui formazione delimita il limite temporale massimo all'operatività del sistema pubblicitario e dei suoi criteri conformativi.

Passando al merito dell'attività di cui all'oggetto di precetto, ai fini del *thema decidendum* è necessario stabilire se, sulla base dell'attuale stato dei luoghi, gli odierni opposenti abbiano portato ad esecuzione i lavori in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n.311/2012.

Sul punto, nella relazione peritale depositata in data 01.02.2023, il CTU Geom. Bufano Luciano ha conclusivamente stabilito che solo parte dei lavori sono stati portati ad esecuzione, indicando, al fine di correttamente ottemperare al comando giudiziale per cui è causa, il completamento delle seguenti opere:

1) *“installazione mediante interposizione di appositi elementi metallici e di fissaggio a parete dotati di anelli elastomerici per la riduzione delle vibrazioni e per ottenere adeguato isolamento acustico dalla parete vicina”;*

2) *“la colonna montante dell'adduzione dell'acqua, dovrà essere collegata all'impianto a valle del serbatoio di accumulo, da ricollocarsi sui lastrici solari di proprietà S., nella medesima ubicazione del preesistente serbatoio di accumulo, e da lì essere fornita a tutte le utenze dell'immobile”.*

Sulla base delle considerazioni sovraesposte, la domanda attorea va pertanto dichiarata totalmente infondata quanto ai vecchi proprietari sulla base della rilevata impossibilità sopravvenuta per come chiarito sopra, e parzialmente fondata per l'attuale proprietario S. M. nei confronti del quale si ordina l'esecuzione delle opere indicate dal CTU nelle conclusioni sopra richiamate.

Sussistono ragioni di opportunità che inducono alla parziale compensazione delle spese sia per quanto concerne il rapporto tra nuovo proprietario e creditore, sia per quel che riguarda la relazione processuale tra precedente titolare del bene e creditore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:

- 1. rigetta le domande degli opposenti nei limiti di cui alla parte motiva;**
- 2. compensando, per la metà, le spese di giudizio, condanna gli opposenti, in solido, al pagamento in favore di L. G. delle spese di lite, che si liquidano nell'importo già dimidiato di complessivi Euro 2.500,00 IVA, Cap e spese generali come per legge;**
- 3. pone definitivamente a carico degli opposenti, in solido, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Brindisi, in data 8.6.2024

IL GIUDICE
ANTONIO IVAN NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. F. Roma nell'ambito dell'Ufficio per il processo.